

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

- VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°37807, in data 23/12/2022, della Società VELA S.p.A. con sede in Venezia (VE), inerente all'accosto di un pontone alla Banchina Tagliamento (bitte 42-46), per il suo allestimento ai fini dello spettacolo pirotecnico previsto il 31 dicembre 2022, in Bacino San Marco nel Comune di Venezia;
- VISTA: l'istanza s.n. del 04/10/2022, assunta a protocollo n°29708, in data 05/10/2022, della Società PARENTE FIREWORKS GROUP S.r.l. con sede in Melara (RO), con cui ha richiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in Bacino San Marco nel Comune di Venezia, in occasione della manifestazione di cui all'epigrafe;
- VISTA: la nota assunta a protocollo n°37770, in data 23/12/2022, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha comunicato il proprio nulla osta, per quanto di competenza e ai fini demaniali marittimi, per lo stazionamento del pontone di che trattasi nel Bacino San Marco nel Comune di Venezia;
- **VISTO:** il Verbale n°5/1/2022/CTTME, in data 5 dicembre 2022, della Commissione Tecnica Territoriale Materie Esplodenti Prefettura U.T.G. di Venezia;
- VISTA: la Circolare n°599/C.25055XV.A.MASS, in data 11 gennaio 2001, del Ministero dell'Interno, recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.";
- RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nei canali e nei bacini marittimi lagunari interessati dall'evento di che trattasi, a tutela della pubblica e privata incolumità:
- VISTA: il proprio "Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia", approvato con Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;
- **VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni "*Riordino della legislazione in materia portuale*";
- **VISTI:** gli articoli 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione parte marittima;

RENDE NOTO

che in occasione dei festeggiamenti per il "Capodanno 2023", il giorno 31 dicembre 2022, a partire dalle ore 23:59, con una durata di 20 minuti circa, nel **Bacino San Marco** avrà luogo uno spettacolo pirotecnico da pontone galleggiante, ancorato nella posizione indicata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

ORDINA Articolo 1

(Disciplina della navigazione)

Dalle ore 08:00 del giorno 30 dicembre 2022, alle ore 21:00 del giorno 31 dicembre 2022, al fine di consentire l'allestimento del pontone che ospiterà gli artifizi pirotecnici, lo specchio acqueo antistante l'accosto VE110 della Banchina Tagliamento (bitte 42-46) della Stazione Marittima di Venezia, per una distanza di metri 50 (cinquanta) dal pontone in allestimento, è interdetto al transito e a qualsiasi uso pubblico.

Il 31 dicembre 2022, durante il trasferimento del pontone per il raggiungimento del "punto di sparo", dalla Stazione Marittima di Venezia (Banchina Tagliamento) fino al Bacino San Marco, tutte le unità navali in transito lungo il percorso devono mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno **metri 50 (cinquanta)** dal pontone, riducendo al minimo la velocità di governo e prestando attenzione alle indicazioni degli organi di Polizia di scorta.

Il giorno **31 dicembre 2022**, dal momento del posizionamento del pontone previsto per le ore 21:30 circa nel "punto di sparo" di coordinate (WGS84) **Lat. 45° 25' 51.42" N – Long. 012° 20' 52.87" E**, fino al termine dell'evento di cui al "rende noto", lo specchio acqueo del **Bacino San Marco** nel Comune di Venezia, come raffigurato nell'allegato stralcio planimetrico, con una circonferenza avente raggio di **metri 150 (centocinquanta)** e centro nel punto di posizionamento del pontone, <u>è interdetto alla navigazione, sosta, ancoraggio</u> e a ogni altro uso pubblico a tutte le unità navali.

I divieti e le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano alle unità impiegate dal soggetto organizzatore, a quelle del servizio integrativo antincendio (Guardie ai Fuochi), nonché ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

Articolo 2

(Prescrizioni per il Responsabile alla sicurezza e per il Comandante del convoglio)

Il Responsabile alla sicurezza della Società istante ed il Comandante del pontone, dovranno osservare le seguenti prescrizioni/condizioni, oltre a quelle dettate dalla Commissione Tecnica Territoriale Materie Esplodenti con il verbale in premessa richiamato:

- prendere visione e/o conoscenza degli "Avvisi ai Naviganti" e dei "Bollettini Meteo" prima dell'inizio delle operazioni, ed eseguire il trasferimento in presenza di condizioni meteo marine favorevoli;
- assicurare l'invio alla Capitaneria di porto di Venezia, prima di intraprendere il trasferimento del pontone verso il Bacino di San Marco, dell'autorizzazione definitiva allo sparo dei fuochi rilasciata dalla Questura di Venezia;
- ottenere dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745) l'autorizzazione al trasferimento del convoglio dalla Stazione Marittima (banchina Tagliamento) al Bacino San Marco;
- posizionare il pontone nel "punto di sparo" e le boe di segnalazione come indicati nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza;

- accertare che, prima dell'inizio dello spettacolo pirotecnico, lo specchio acqueo di cui al "rende noto" sia sgombero da unità navali;
- sospendere l'accensione dei fuochi in caso di vento superiore a 8 m/s (15,5 nodi), di temporale o in presenza di condizioni meteorologiche che non garantiscano lo sparo in sicurezza;
- eseguire la bonifica del pontone da ordigni inesplosi prima di procedere al suo trasferimento dal punto di sparo alla Stazione Marittima di Venezia (banchina Tagliamento);
- procedere al trasferimento in senso inverso del pontone, solo dopo esplicita autorizzazione della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia e con la scorta di un'unità del concessionario del servizio antincendio portuale.

Articolo 3

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- ➤ dell'articolo 53, comma 4, del D.lgs. n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto;
- degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni eventualmente cagionati alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Per quanto non espressamente disposto si rinvia in toto alle disposizioni emanate dal Questore di Venezia per ciò che attiene l'Ordine Pubblico nonché dalle disposizioni di coordinamento del Sig. Prefetto di Venezia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDAN E
Amm. Isp. (CP) Piero Juli IZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi de 2. gs. n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)

ALLEGATO

AREA DI SICUREZZA IN BACINO SAN MARCO – SPETTACOLO PIROTECNICO PER IL "CAPODANNO 2023"

